

# **Il nuovo volto dei Bilanci**

## **Recepimento della Direttiva Accounting e Principi Contabili Nazionali**

*Udine, 19 febbraio 2016*



# Apertura lavori

Agenda ed obiettivi dell'incontro

# Agenda - Udine


14.30	<b>Registrazione</b>
14.45-14.50	<b>Apertura lavori</b> Claudio Passelli, <i>EY Treviso</i> Marcello Orsatti, <i>Confindustria Udine</i>
14.50-15.45	<b>Overview delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 nei bilanci separati e consolidati e delle attività in corso per l'aggiornamento dei principi contabili da parte dell'OIC</b> Claudio Passelli, <i>EY Treviso</i>
15.45-16.15	<b>Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte</b> <i>Rilevanza, sostanza su forma e costo ammortizzato</i> – Claudio Passelli, <i>EY Treviso</i>
15.15-16.30	<b>Coffe break</b>
16.30-18.00	<b>Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte</b> <i>Strumenti finanziari derivati</i> – Stefano Marchesin, <i>EY Treviso</i> <i>Aspetti fiscali</i> – Stefano Brunello, <i>EY Treviso</i>
18.00-18.15	<b>Q&amp;A e chiusura lavori</b>

# Obiettivi dell'incontro

Negli ultimi anni stiamo assistendo in Italia ad un **rinnovamento delle regole contabili** sulla base delle disposizioni dell'Unione Europea, che indirizzano i bilanci delle aziende a **convergere verso gli standard internazionali** ed ad **una informativa sempre più trasparente e comparabile** fra gli stati membri.

Le recenti novità introdotte dal Legislatore nel 2015, **impongono una riflessione su quale sarà il nuovo volto dei bilanci** redatti secondo i Principi Contabili Nazionali.

L'incontro di oggi si pone pertanto i seguenti obiettivi:



Illustrare le **principali novità** introdotte dalla **nuova normativa** in tema di **bilanci secondo i Principi Contabili Nazionali**

Discutere le **principali problematiche** che sono sul tavolo degli addetti ai lavori **per il recepimento della normativa** negli standard nazionali e nei documenti interpretativi




## **Overview delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e delle attività in corso per l'aggiornamento dei principi contabili da parte dell'OIC**

Riferimenti normativi ed attività in corso per  
l'aggiornamento dei Principi Contabili

# Riferimenti normativi

## Il percorso normativo verso i nuovi bilanci



# Riferimenti normativi

## *La direttiva europea ed il recepimento in Italia*



Direttiva UE 2013/34

*Nuove disposizioni normative in tema di Bilanci  
d'esercizio e consolidati*

- ▶ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
- ▶ **Abrogazione delle precedenti Direttive** in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d'esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva – Bilancio Consolidato)
- ▶ Principali obiettivi perseguiti:
  - ▶ **semplificazione** (e correlata riduzione degli oneri amministrativi) dei processi amministrativo contabili direttamente proporzionale alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alla struttura proprietaria delle imprese (*Think small first*);
  - ▶ **armonizzazione** contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mirando a maggiore chiarezza e comparabilità;
  - ▶ **tutela** delle esigenze degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni a loro indispensabili (introduzione nell'ordinamento nazionale del principio di rilevanza)



**Decreto Legislativo n.139 del 18 agosto 2015**

*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci  
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni  
delle società di capitali*



**Decreto Legislativo n.136 del 18 agosto 2015**

*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci  
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle  
banche e degli altri istituti finanziari,*

# Riferimenti normativi

## La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

### CAPO I

DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI  
TRASPARENZA DEI  
PAGAMENTI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Contenuto Relazione
- Art. 4 – Esenzioni e Regime di equivalenza
- Art. 5 – Pubblicità e sanzioni

- Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
- Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
- Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti

### CAPO II

DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI BILANCIO  
DI ESERCIZIO E  
CONSOLIDATO

- Art. 6 – Modifiche al Codice Civile
- Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991

- Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva
- I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive

### CAPO III

DISPOSIZIONI DI  
COORDINAMENTO PER  
ALTRI PROVVEDIMENTI  
LEGISLATIVI

- Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
- Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
- Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010

- Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d'ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
- Inclusione di ulteriori soggetti sotto l'obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS
- Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

- Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

- Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
- Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016

**Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2015 e si applica a partire dall'esercizio sociale 2016.**

# Riferimenti normativi

## Imprese rientranti nel perimetro della riforma



**Società di capitali** (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)



**Società di persone**, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, **se i soci**, diretti o indiretti, **sono rappresentati da società di capitali**



**Società di persone**, qualora i soci abbiano di fatto **una responsabilità limitata grazie ad altre imprese** che rientrano nelle categorie di cui ai precedenti punti

<i>Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*</i>	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
<b>Totale Stato Patrimoniale</b>	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
<b>Ricavi netti da vendite/prestazioni</b>	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
<b>Numero medio dipendenti</b>	fino a 10 unità	fino a 50 unità	oltre 50 unità

- Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non superano almeno due dei tre limiti sopra indicati
- Le micro-imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

# Sintesi dei principali cambiamenti

## Un quadro sinottico delle novità introdotte

Introduzione principio della **rilevanza**, sancito dall'art. 2423.  
Revisione **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**: si elimina il concetto di «funzione economica», troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di «sostanza dell'operazione o del contratto».

Sebbene il decreto non contenga alcuna disposizione fiscale, si dovrà tenere presente degli effetti delle modifiche sia ai fini IRES che IRAP

Alcune **modifiche alle voci e criteri di valutazione semplificati**.  
Introduzione di semplificazioni per le Micro-Imprese

**Incremento delle soglie quantitative** al disotto delle quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato, con obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico.  
**Modifiche ad alcuni criteri** di contabilizzazione e rappresentazione



**Modifica della rilevazione in contabilità**, introduzione dell'**hedge accounting** e della misurazione al **Fair Value** e del **Costo Ammortizzato**.

Ampliamento dell'informativa in tema di strumenti finanziari derivati






**Eliminazione** dallo SP dei **costi di pubblicità e costi di ricerca**.  
**Modifica** tempo massimo di **ammortamento dell'Avviamento**  
Modifiche al trattamento delle **Azioni Proprie** e delle **Partecipazioni ad Equity**

**Aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico**.  
Eliminati conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale, pur mantenendo la **disclosure** in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nelle informative  
Eliminate le voci destinate alle partite straordinarie

Introduzione del **Rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori di Bilancio** (modificato art. 2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter – Rendiconto finanziario).






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 1. *Postulati di Bilancio*

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Principio della rilevanza	La disciplina del codice civile <b>non menziona espressamente</b> un principio generale di rilevanza, declinandolo però in termini applicativi per alcune fattispecie	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza <b>abbia effetti irrilevanti</b>
 Principio della sostanza (sulla forma)	La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato	La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della <b>sostanza dell'operazione o del contratto</b>
 Valutazioni poste in valuta	Nel criterio di valutazione delle poste in valuta non vi era una distinzione tra attività e passività monetarie e non, che, ad eccezione delle immobilizzazioni, venivano iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio	<b>Nuovo criterio di valutazione</b> delle poste in valuta, introducendo la distinzione delle attività e passività in valuta tra elementi monetari (valutati al cambio a pronti alla data di chiusura) e non monetari (al cambio vigente al momento dell'acquisto)






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 2.A Strumenti finanziari: definizioni

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Derivati</b>	Disciplina contenuta nell'OIC 3	Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)
 <b>Fair value</b>	L'OIC 3 contiene le linee guida per la determinazione del <i>fair value</i> , che <i>in parte</i> richiama i principi contabili internazionali	Rimanda espressamente ai principi contabili internazionali (in particolare il par 9 dell'IFRS 13 definisce il <i>fair value</i> )
 <b>Costo ammortizzato</b>	<b>Assenza</b> di riferimenti	Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 2.B Strumenti finanziari: criteri di valutazione

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Valutazione al <i>Fair Value</i>	Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all'accantonamento a fondo rischi (OIC 31)	Criterio al quale vanno valutati tutti gli <b>strumenti finanziari derivati che sono rilevati in apposite voci di Stato Patrimoniale</b>
 Valutazione al <b>Costo Ammortizzato</b>	Valutazione delle poste di bilancio di riferimento (crediti, debiti e titoli) che non prevede il criterio del costo ammortizzato	Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei <b>crediti</b> , dei <b>debiti</b> e dei <b>titoli</b> , ed esonero per le piccole società che potranno iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale
 Derivati impliciti	<b>Assenza</b> di riferimenti	<b>Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value</b>






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 2.C Strumenti finanziari: hedge accounting

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Accounting derivati di copertura</b>	I derivati di copertura <b>non</b> sono iscritti in Bilancio	<b>Iscrizione al <i>fair value</i> dei derivati di copertura</b> in Stato Patrimoniale con contropartita a Conto Economico e/o «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»
 <b>Obbligo di documentazione</b>	<b>Assenza</b> dell'obbligo di documentazione della correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura	Introduzione dell'obbligo di documentazione della <b>correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di copertura</b>
 <b>Derivati su merci (commodity)</b>	OIC 3, oltre a richiamare l'art. 2427-bis del codice civile fornisce le <b>linee guida sulle caratteristiche che le merci devono avere affinché siano negoziate a termine</b>	Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci salvo presentino le seguenti caratteristiche: a) <b>Conclusi e mantenuti per soddisfare esigenze di vendita/acquisto merci</b> b) <b>Destinati a tale scopo dalla stipula</b> c) <b>Eseguiti mediante consegna della merce</b>





# Sintesi dei principali cambiamenti

## 3. Immobilizzazioni immateriali e finanziarie

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Azioni Proprie</b>	Iscritte nell'attivo con contestuale iscrizione di una riserva vincolata nel patrimonio netto	Portate a diretta <b>riduzione</b> del <b>patrimonio netto</b>
 <b>Costi di Ricerca e Pubblicità</b>	Iscrivibili nell'attivo (assieme ai costi di sviluppo) al sussistere di determinati requisiti	<b>Eliminati dallo schema di bilancio, occorre di norma «spesarli»</b> nell'esercizio. In specifiche circostanze possono essere capitalizzati tra i costi impianto, ampliamento e sviluppo.
 <b>Ammortamento costi impianto, ampliamento, sviluppo</b>	Se iscritti nell'attivo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni	Sono <b>ammortizzati lungo la loro vita utile</b> ; se non stimabile, entro comunque 5 anni





# Sintesi dei principali cambiamenti

## 3. Immobilizzazioni immateriali e finanziarie

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Ammortamento Avviamento</b>	Sistematicamente entro un periodo di cinque anni ma è consentito anche un periodo superiore (purché non durata utilizzazione ed in ogni caso entro 20 anni)	Ammortizzato <b>secondo la sua vita utile</b> ; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un <b>periodo non superiore a 10 anni</b>
 <b>Partecipazioni <i>equity method</i></b>	Il Codice civile fa riferimento solo all'ultimo bilancio per la determinazione della frazione di Patrimonio Netto nel calcolo della differenza iniziale tra costo di acquisto della partecipazione e frazione Patrimonio Netto	Il Codice civile introduce (come prima soluzione) <b>la data di acquisizione della partecipazione</b>






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 4. Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Componenti straordinarie</b>	Tali componenti venivano incluse nella sezione E (voci E21/E22) del Conto Economico sulla base di quanto anche previsto dal principio OIC 12	<b>Eliminate voci E21/E22, ma prevista informativa in nota integrativa</b> (indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali)
 <b>Conti d'ordine</b>	In calce allo Stato Patrimoniale sulla base di quanto esplicitato nell'art. 2424, comma 3 del Codice Civile e nel principio OIC 12	<b>Eliminati dallo Stato Patrimoniale i conti d'ordine.</b> La relativa informativa è fornita nella nota integrativa


# Sintesi dei principali cambiamenti

## 4. Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Saldi verso imprese cd. «sorelle»</b>	Non previste voci «ad hoc» nello schema di bilancio	Introdotte <b>voci dedicate</b> di Stato Patrimoniale e Conto Economico
 <b>Eventi successivi</b>	Duplicazione: in relazione sulla gestione secondo codice civile (art. 2428 , comma 5) ed in nota integrativa secondo quanto disposto dall'OIC 12	La natura e gli effetti dei <b>fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio devono essere inseriti in nota integrativa</b> così come la proposta di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite)
 <b>Struttura Nota Integrativa</b>	Non presente una regola prescrittiva	<b>Le informazioni</b> in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico <b>sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti di bilancio</b>






# Sintesi dei principali cambiamenti

## 5. Rendiconto Finanziario

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Predisposizione Rendiconto Finanziario</b>	Raccomandato dai principi contabili, non previsto dal Codice civile	<b>Obbligatorio</b> per legge; inserito fra gli schemi obbligatori nell'art. 2423 comma 1
 <b>Contenuti del Rendiconto Finanziario</b>	Non disciplinati dal Codice civile	Indicazione degli obiettivi del rendiconto finanziario




# Sintesi dei principali cambiamenti

## 6. Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Obblighi di redazione del bilancio consolidato</b>	Obbligo di redazione del bilancio consolidato sulla base di soglie quantitative (e per tutti i casi in cui la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa)	<b>Incremento delle soglie quantitative</b> 20 M euro totale attivo 40 M euro ricavi delle vendite e delle prestazioni 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio <b>obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico (di cui all'art.16 del D. Lgs. 39/2010)</b>
 <b>Casi di esclusione dal consolidamento</b>	Possibilità di esclusione di imprese controllate nei casi in cui non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni	<b>Maggiore rigidità nei casi di esclusione</b> (soli casi eccezionali)
 <b>Consolidamento delle partecipazioni</b>	Eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento senza riferimento alla data di acquisizione della stessa	Introduzione del <b>richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini dell'eliminazione di quest'ultima</b> in sede di primo consolidamento





# Sintesi dei principali cambiamenti

## 6. Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Disavanzo di consolidamento</b>	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la <b>parte non recuperabile</b> , in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la <b>parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito</b> del conto economico consolidato

# Sintesi dei principali cambiamenti

## 7. Bilancio in forma abbreviata e Microimprese

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Bilancio In forma abbreviata</b>	Disciplina prevista dall'art. 2435-bis del codice civile con previsione di alcune semplificazioni rispetto al bilancio ordinario	<p>Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario.</p> <p>Facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzazione ed i debiti al valore nominale.</p> <p>Alcune modifiche alle voci di bilancio (per coerenza interna)</p> <p>Nota integrativa semplificata.</p>
 <b>Semplificazioni per le Microimprese</b>	Categoria non prevista dalla precedente normativa	<p>Esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario</p> <p>Facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzazione ed i debiti al valore nominale.</p> <p>Non si applicano le disposizioni per la contabilizzazione dei derivati.</p> <p>Possibilità di esenzione dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione qualora alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale.</p>

# Sintesi dei principali cambiamenti

## 8. Aspetti Fiscali



# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni*



**Decorrenza**

Le nuove disposizioni **si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016**

Le disposizioni transitorie prevedono che:

### **Costo ammortizzato**

Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati)

### **Ammortamento avviamento**

Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio


Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

**Riformulazione dell'OIC 29** per la definizione del trattamento della prima applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)

# Tempistiche di attuazione

## Roadmap per l'emanazione dei nuovi Principi Contabili Nazionali

- ▶ L'**Organismo Italiano di Contabilità** (OIC) ha avviato un piano di attività che prevede la manutenzione e revisione dei **Principi Contabili Nazionali** (PCN)
- ▶ Pubblicazione dei Nuovi PCN prevista entro la fine di giugno 2016, **con valenza per i bilanci al 31.12.2016**





# **Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015**

Focus sui postulati di bilancio e costo ammortizzato

# Postulati di bilancio

## Le novità introdotte

### Principio di rilevanza



La norma prevede che «*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*» (art. 2423, 4° comma c.c.).



Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:

- ▶ fermi gli obblighi di **regolare tenuta delle contabilità**;
- ▶ **informativa in nota integrativa** sui criteri adottati per applicare il postulato.

*L'introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l'eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice.*

# Postulati di bilancio

## Le novità introdotte



- ▶ Un'informazione è **rilevante** se è in grado di influire sul processo decisionale degli utilizzatori di bilancio.
- ▶ La **(ir) rilevanza** è un concetto relativo, non è possibile pertanto individuare regola (es. valore-soglia) applicabile in tutte le situazioni.
- ▶ Resta valida l'escludibilità dal consolidato delle imprese controllate «irrilevanti»



- ▶ **Definizione Direttiva:** è **rilevante** *«lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La **rilevanza** delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe»*
- ▶ La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene possa, in linea generale:
  - ▶ portare ad una **maggiore significatività del bilancio**,
  - ▶ **ridurre i rischi di contenzioso** o contestazioni legati a poste poco rilevanti,
  - ▶ **rendere formale e legittima una prassi già in uso** da molte aziende.
- ▶ Tale approccio risulta inoltre **in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali** in tema di impugnazione del bilancio.

# Postulati di bilancio

## Le novità introdotte

---

### Principio della sostanza (sulla forma)



- ▶ La norma prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata **«tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»**.
- ▶ Viene superata così la formulazione previgente che, legandosi al concetto di **«funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo»**, rendeva maggiormente difficile individuarne l'effettiva portata applicativa.



- ▶ Effettuare una rilevazione contabile **«tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»** significa **presentare l'informazione finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla realtà economica del fatto o dell'operazione** e non solo all'aspetto formale.

# Postulati di bilancio

## Le novità introdotte

---

### Principio della sostanza (sulla forma)



- ▶ **L'analisi della sostanza** di una operazione, fatto o contratto aziendale **non può prescindere da una attenta comprensione del razionale degli stessi**. Occorre inoltre **identificare dei parametri chiave** in base ai quali effettuare tali analisi di sostanza di un'operazione (es. trasferimento rischi e benefici).



- ▶ Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso una applicazione più estesa del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, dall'altro **una sua concreta declinazione nella pratica non può prescindere da futuri provvedimenti e/o interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di Contabilità o di legge**.

# Costo ammortizzato

## Norma ed ambito applicativo

---



- ▶ Secondo il nuovo art. 2426 (criteri di valutazione) del Codice Civile **crediti, debiti e titoli** sono rilevati in bilancio «**secondo il criterio del costo ammortizzato**» (Comma 1 e Comma 8). In particolare, la valutazione di crediti e debiti deve tener conto del fattore temporale e, per i crediti, del valore di presumibile realizzo. In deroga all'articolo, secondo l'art. 2435-bis e l'art. 2435-ter, rispettivamente, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale



- ▶ Il **costo ammortizzato** permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

# Costo ammortizzato

## Definizioni

---

Il Principio Contabile Internazionale **IAS 39 *Financial Instruments: recognition and measurement*** (par 9) definisce:

**Costo ammortizzato**

Ammontare al quale è misurata un'attività o una passività finanziaria alla rilevazione iniziale, a cui si aggiunge o sottrae l'ammortamento cumulato, calcolato con l'utilizzo del **tasso di interesse effettivo (TIE)**, di ogni differenza periodale fra il valore di carico e quella a scadenza dello strumento finanziario in questione

**TIE**

Tasso che sconta esattamente i flussi futuri stimati, in entrata o in uscita, dello strumento finanziario durante l'intero arco di vita dello stesso; al fine di calcolare il TIE, tra i flussi devono essere compresi anche i cosiddetti costi di transazione (***transaction costs***) che costituiscono quelle uscite/entrate di cassa, dovute al sostenimento/incasso dei costi accessori della transazione, che sono rilevate al momento dell'acquisizione dello strumento finanziario

# Costo ammortizzato

## Valutazione crediti/debiti



- ▶ La valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato secondo la nuova norma deve inoltre **tenere conto del fattore temporale**. Ciò implica la necessità di «attualizzare» i crediti ed i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttori di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).



- ▶ Il processo valutativo si potrebbe articolare nelle seguenti fasi:
  - ▶ valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato **utilizzando il metodo dell'interesse effettivo**;
  - ▶ **confronto del tasso di interesse effettivo con i tassi di mercato** ed eventuale correttivi all'atto della rilevazione iniziale;
  - ▶ **mantenimento del tasso** così determinato **lungo la vita del credito o debito**.



- ▶ Per i **crediti**, l'adozione del criterio del costo ammortizzato e il tener conto del fattore temporale **non è sostitutivo dell'analisi di recuperabilità degli stessi.**

# Costo ammortizzato

## Strumenti finanziari: casi particolari

### Strumenti finanziari a tasso variabile



Il calcolo del costo ammortizzato di strumenti a tasso variabile risulta più complesso rispetto a quello di strumenti a tasso fisso, in quanto i flussi futuri non sono noti; si pone quindi il problema di procedere ad una stima dei tassi di interesse futuri ed è possibile procedere secondo le seguenti alternative:

- ▶ stima dei flussi di interesse futuri utilizzando la curva *forward* dei tassi alla data di valutazione
- ▶ stima dei flussi di interesse futuri assumendo che il tasso di interesse futuro sia pari all'ultimo *fixing* del tasso di riferimento

### Strumenti finanziari in valuta estera



Nel caso di **strumenti finanziari in valuta estera** si possono considerare due diversi metodi di calcolo del costo ammortizzato:

- ▶ calcolo del costo ammortizzato attraverso la conversione dei flussi futuri
- ▶ calcolo del costo ammortizzato attualizzando i flussi futuri nella valuta di denominazione del titolo con conversione al cambio *spot*

La prima ipotesi di convertire i flussi implica la stima del futuro tasso di cambio tra le due monete, mentre nella seconda ipotesi solo il cambio *spot* influirà nella determinazione del costo. In quest'ultimo caso, il costo ammortizzato è calcolato attualizzando i flussi futuri nella valuta di denominazione del titolo e poi convertito al cambio *spot*.

# Esemplificazioni

Criterio del costo ammortizzato per passività monetarie

# Costo ammortizzato con tassi allineati a quelli di mercato

Erogazione di un mutuo a tasso fisso, bullet a 5 anni					1.000								
tasso di interesse del					2%								
oneri di istruttoria ed imposta sostitutiva su finanziamenti					20								
data di erogazione					01/01/2015								
data di rimborso					31/12/19								
APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO						SENZA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO: ATTUALI PRINCIPI ANTE MODIFICA							
Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio		Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al tasso di interesse nominale	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Altre immob. Immat. - costi accessori su finanziamenti alla fine dell'esercizio	Ammortamento immob. Immateriali	Oneri complessivi a conto economico
	a	b	c	d = a + b + c			a	b	c	d = a + b + c			
2015	980,00	23,81	(20)	983,81		2015	1.000,00	20,00	(20)	1.000,00	16	4	24,00
2016	983,81	23,90	(20)	987,71		2016	1.000,00	20,00	(20)	1.000,00	12	4	24,00
2017	987,71	24,00	(20)	991,71		2017	1.000,00	20,00	(20)	1.000,00	8	4	24,00
2018	991,71	24,10	(20)	995,81		2018	1.000,00	20,00	(20)	1.000,00	4	4	24,00
2019	995,81	24,19	(1.020)	0,00		2019	1.000,00	20,00	(1.020)	-	0	4	24,00
		120,00						100,00				20	120,00
	01/01/2015	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19							
	980	(20)	(20)	(20)	(20)	(1.020)							
TIE	2,42965%												

# Costo ammortizzato con tassi sensibilmente inferiori a quelli di mercato

Erogazione di un mutuo a tasso fisso, bullet a 5 anni				1.000						
tasso di interesse del mutuo erogato				2%						
tasso di mercato al momento dell'erogazione del mutuo				5%						
oneri di istruttoria ed imposta sostitutiva su finanziamenti				20						
data di erogazione				01/01/2015						
data di rimborso				31/12/19						
<b>COSTO AMMORTIZZATO CON TASSO DI INTERESSE DI MERCATO</b>					<b>COSTO AMMORTIZZATO CON TASSO DI INTERESSE NON DI MERCATO</b>					
Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio		Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b	c	d = a + b + c			a	b	c	d = a + b + c
2015	€ 850,12	46,85	(20)	876,97		2015	980,00	23,81	(20)	983,81
2016	876,97	48,33	(20)	905,30		2016	983,81	23,90	(20)	987,71
2017	905,30	49,89	(20)	935,19		2017	987,71	24,00	(20)	991,71
2018	935,19	51,54	(20)	966,72		2018	991,71	24,10	(20)	995,81
2019	966,72	53,28	(1.020)	0,00		2019	995,81	24,19	(1.020)	0,00
		249,88						120,00		
	01/01/2015	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19				
	980	(20)	(20)	(20)	(20)	(1.020)				
	€ 850,12	(20)	(20)	(20)	(20)	(1.020)				
TIE	2,42965%	al tasso di interesse nominale del 2%								
NPV	€ 870,12	al tasso di mercato del 5%								
TIE	5,51100%	al tasso di mercato del 5% e con oneri di istruttoria di 20								
1° gennaio 2016	876,97	Valore del debito a fine periodo con costo ammortizzato e tasso di interesse di mercato								
	983,81	Valore del debito a fine periodo con costo ammortizzato e tasso di interesse non di mercato								
	(106,85)	Provento finanziario da appostare a conto economico								

# Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate

Erogazione di un mutuo a tasso variabile, bullet a 5 anni					1.000	
tasso di interesse crescente a scalare: 2,4,6,8,10%						
oneri di istruttoria ed imposta sostitutiva su finanziamenti					-	
data di erogazione					01/01/15	
data di rimborso					31/12/19	
Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio		Interessi passivi senza applicazione del TIE
	a	b	c	d = a + b + c		
2015	1.000,00	57,76	(20)	1.037,76		20
2016	1.037,76	59,94	(40)	1.057,70		40
2017	1.057,70	61,09	(60)	1.058,79		60
2018	1.058,79	61,15	(80)	1.039,94		80
2019	1.039,94	60,06	(1.100)	0,00		100
		300,00				300,00
	01/01/2015	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19
	1.000	(20)	(40)	(60)	(80)	(1.100)
TIE	5,77577%					

# Costo ammortizzato con tassi di interesse variabile

## assumendo che i tassi futuri siano pari quelli dell'ultimo anno

Erogazione di un mutuo a tasso variabile, bullet a 3 anni					1.000									
tasso di interesse variabile Euribor ad 1 anno vigenti al 1° gennaio di ciascun anno + spread del 2%														
oneri di istruttoria ed imposta sostitutiva su finanziamenti					15									
data di erogazione					01/01/15									
data di rimborso					31/12/17									
Tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno														
Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile		Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Anno	Stima interessi passivi costo ammortizzato anno x - 1	Interessi passivi imputati a conto economico	Interessi pagati ed oneri accessori		
anno 2015					a	b	c	d = a + b + c						
	2015	0,50%	2,00%	2,50%	985,00	29,85	(25)	989,85	2015	29,85	29,85	25		
	2016	0,70%	2,00%	2,70%	989,85	30,00	(25)	994,85	2016	30,00	31,99	27		
	2017	1,20%	2,00%	3,20%	994,85	30,15	(1.025)	0,00	2017	32,16	37,15	32		
anno 2016											99,00	84	interessi pagati	
	2016				989,85	31,99	(27)	994,85				15	Oneri di istruttoria	
	2017				994,85	32,16	(1.027)	0,00				99		
anno 2017														
	2017				994,85	37,15	(1.032)	0,00						
	01/01/2015	31/12/15	31/12/16	31/12/17										
Al momento iniziale	985	(25)	(25)	(1.025)										
TIE	3,03068%	al tasso di interesse nominale del 2,5%												
All'anno 2016		989,85	(27)	(1.027)										
TIE	3,23220%	al tasso di interesse nominale del 2,7%												
All'anno 2017			994,85	(1.032)										
TIE	3,73463%	al tasso di interesse nominale del 3,2%												

## Costo ammortizzato con tassi di interesse variabile con stima dei flussi futuri utilizzando la curva forward dei tassi

Erogazione di un mutuo a tasso variabile, bullet a 3 anni					1.000											
tasso di interesse variabile Euribor ad 1 anno vigenti al 1° gennaio di ciascun anno + spread del 2%																
oneri di istruttoria ed imposta sostitutiva su finanziamenti					15											
data di erogazione					01/01/15											
data di rimborso					31/12/17											
Tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno																
<b>METODO: stima dei flussi futuri utilizzando la curva forward dei tassi alla data di valutazione</b>																
Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile		Valore contabile del debito all'inizio	Interessi passivi al TIE	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito alla fine		Anno	Interessi passivi imputati a conto economico	Interessi pagati ed oneri accessori				
anno 2015					a	b	c	d = a + b + c								
2015	0,50%	2,00%	2,50%		985,00	32,76	(25)	992,76		2015	32,76	25				
2016	0,70%	2,00%	2,70%		992,76	33,02	(27)	998,78		2016	33,02	27				
2017	1,20%	2,00%	3,20%		998,78	33,22	(1.032)	0,00		2017	33,22	32				
											99,00	84	interessi pagati			
												15	Oneri di istruttoria			
												99				
	01/01/2015	31/12/15	31/12/16	31/12/17												
Al momento iniziale	985	(25)	(27)	(1.032)												
TIE	3,32609% al tasso di interesse nominale sulla base della curva dei tassi euribor vigenti al 1 gennaio 2015															



# **Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015**

Focus sugli Strumenti Derivati

# Strumenti finanziari derivati

## Definizioni

### Derivati



#### **Precedenti disposizioni**

Contenuta nell'OIC 3 la **distinzione tra derivati finanziari e derivati creditizi** che è fornita come elencazione



#### **Nuove disposizioni**

Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39):

- a) **Il suo valore varia al variare di indici finanziari e non** (a condizione che non sia specifico di una delle controparti)
- b) **No investimento netto iniziale**
- c) **Regolato in data futura**

### Derivati su merci (commodity)



#### **Precedenti disposizioni**

OIC 3, oltre a richiamare l'art. 2427-bis del codice civile, fornisce le **linee guida sulle caratteristiche che le merci devono avere affinché siano negoziate a termine**



#### **Nuove disposizioni**

Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci, ad eccezione della presenza delle seguenti caratteristiche:

- a) **Concluso e mantenuto per soddisfare esigenze di vendita/acquisto merci**
- b) **Destinato a tale scopo dalla stipula**
- c) **Eseguito mediante consegna della merce**

# Strumenti finanziari derivati

## Criterio di valutazione

### Fair Value



#### Precedenti disposizioni

Concetto di *fair value* limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione, limitatamente all'accantonamento a fondo rischi (OIC 31). L'OIC 3 contiene inoltre le linee guida per la determinazione del *fair value*, che in parte richiama i **principi contabili internazionali in relazione a: definizione di mercato attivo, identificazione prezzo di riferimento per gli strumenti quotati in mercati attivi, utilizzo di tecniche e modelli di valutazione, *fair value* di derivati, partecipazioni, titoli e crediti**



#### Nuove disposizioni

*Fair value* come criterio al quale vanno valutati tutti gli **strumenti finanziari derivati che sono rilevati in apposite voci di Stato Patrimoniale.** Per la sua definizione si **rimanda espressamente ai principi contabili internazionali**. In particolare il par 9 dell'IFRS 13 definisce il *fair value* come: «**il prezzo che si percepirebbe con la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione**»

### Derivati Impliciti



#### Precedenti disposizioni

Assenza di riferimenti



#### Nuove disposizioni

Gli strumenti finanziari **derivati, anche se incorporati** in altri strumenti finanziari, sono **iscritti al *fair value***

# Strumenti finanziari derivati

## Criterio di valutazione

### *Determinazione del Fair Value*

In base all'art. 2426 del Codice Civile, il *fair value* è pari al:



- ▶ **valore di mercato**, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo
- ▶ valore che risulta da **modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati**, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato
- ▶ **prezzo di acquisto o al costo di produzione**, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione, in caso di strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi sopra descritti.

Per «modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati», l'art. 2426 rimanda ai Principi Contabili Internazionali (nello specifico il **Principio IFRS 13**)

#### **IFRS 13 – Fair Value Measurement**

*Il Fair Value è il prezzo a cui si venderebbe un asset o che si pagherebbe per una passività in una transazione ordinaria ad un certo mercato principale ad una certa data di valutazione (i.e. exit price)*

Il *Fair Value* è una misura che deve essere **basata il più possibile sull'utilizzo dati osservabili sul mercato e** nella sua determinazione deve essere considerato il **rischio di non-performance** / inadempimento di entrambe le controparti

# Strumenti finanziari derivati

## Derivati impliciti – definizione ed esempi

### Definizione

Un derivato incorporato (*embedded derivative*) è una componente di uno strumento ibrido (*hybrid instrument*) che comprende anche una componente non derivata rappresentata dal contratto ospite (*host contract*). In particolare, l'*embedded derivative* determina flussi finanziari che altrimenti il contratto non avrebbe e che variano in riferimento ad uno specifico tasso di interesse, al prezzo di un determinato strumento finanziario o di un determinata merce, ad un tasso di cambio o in base ad altre variabili.

### Esempi

- Call, put o opzione di “*prepayment*” incorporate in un titolo di debito ad un prezzo approssimativamente diverso dal costo ammortizzato
- Opzione o clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito (alle condizioni originarie)
- Derivato in valuta implicito in uno strumento non finanziario quando la valuta non è:
  - quella funzionale di uno dei contraenti del contratto;
  - quella in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo o comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione

# Strumenti finanziari derivati

## *Hedge Accounting*

### **Contabilizzazione** (derivati di copertura)



#### **Precedenti disposizioni**

I derivati di copertura **non** sono iscritti in Bilancio



#### **Nuove disposizioni**

Iscrizione al **fair value** dei derivati di copertura in Stato Patrimoniale con contropartita a Conto Economico e/o «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»

### **Obbligo di documentazione**



#### **Precedenti disposizioni**

**Assenza** dell'obbligo di documentazione della correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura



#### **Nuove disposizioni**

Introduzione dell'obbligo di documentazione della **correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di copertura**

# Strumenti finanziari derivati

## *Hedge Accounting*

Il nuovo comma 11-bis) dell'art. 2426 (criteri di valutazione) del Codice Civile, introduce:



l'**obbligo di iscrizione al fair value** degli strumenti finanziari derivati di **copertura**. Le variazioni del *fair value* devono essere imputate al **conto economico** oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**;



tale riserva deve essere imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti **al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa** dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite;



**i sottostanti oggetto di copertura** contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito **sono valutati simmetricamente** allo strumento derivato di copertura;



l'**obbligo di documentazione** della correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura. A riguardo, «si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura».

# Strumenti finanziari derivati

## *Hedge Accounting*

### Codice Civile – Art. 2424 – Stato Patrimoniale



#### ➤ Strumenti finanziari derivati attivi inclusi tra:

- ▶ B) III – Immobilizzazioni finanziarie al punto 4)
- ▶ C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al punto 5)

#### ➤ Strumenti finanziari derivati passivi inclusi tra:

- ▶ B) Fondi per rischi ed oneri al punto 3)

#### ➤ Risultato dell'attività di copertura di flussi finanziari:

- ▶ A) VII – Riserva da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

### Codice Civile – Art. 2425 – Conto Economico



#### ➤ Variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati

- ▶ D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie – separatamente le rivalutazioni (Voce 18 punto d) e le svalutazioni (Voce 19 punto d)

# Strumenti finanziari

## Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse

1/2

La contabilizzazione di un derivato in regime di *hedge accounting*, **consente una coerente rilevazione dei valori economici (e patrimoniali) di esposizioni sottostanti e operazioni di copertura**. Si evidenzia di seguito un esempio numerico relativo ad una copertura di flussi di interessi passivi futuri a fronte di un finanziamento a tasso variabile (Mutuo)

<b>Hedging Instrument (Interest Rate Swap)</b>	
Nozionale	10.000.000 (Bullet)
Pay Leg	1,1%
Receive Leg	Euribor 6m
Periodicità scambio flussi	Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula	31/12/2014
Data scadenza	31/12/2018
Fixing tasso Receive Leg	Primo giorno di ogni semestre
Controparte	Banca Y

<b>Hedged Item (Interessi passivi variabili su Mutuo)</b>	
Nozionale	10.000.000 (Bullet)
Tasso interesse Passivo	Euribor 6m + Spread
Spread	1,5%
Periodicità interessi	Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula	31/12/2014
Data scadenza	31/12/2018
Fixing tasso variabile	Primo giorno di ogni semestre
Controparte	Banca Y

# Strumenti finanziari

## Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse

2/2

**Value Date: 31/12/2014 (inception)**

Hedging Instrument (IRS) e Hedged Item (IRS-HD) presentano un **fair value** pari a zero. Per tale motivo non emerge la necessità di effettuare alcuna registrazione contabile

30-giu-15	
Stato Patrimoniale	
	EUR
Attività finanziarie (derivato)	0
Fondi per rischi ed oneri (derivato)	-153.766
Ratei/Risconti Passivi (Mutuo)	0
Riserva operazioni copertura flussi finanziari	153.766
Cassa/banca (Mutuo)	-91.455
Cassa/banca (derivato)	-39.267
<b>Totale</b>	<b>-130.722</b>
Conto economico	
	EUR
Oneri finanziari (IRS)	-39.267
Oneri finanziari (Mutuo)	-91.455
<b>Totale margine finanziario</b>	<b>-130.722</b>

**Value Date: 30/06/2015**

- ▶ Mark to Market IRS negativo pari a Euro **-153.767**
- ▶ Rateo di interessi maturati pari a **zero**
- ▶ Mark to Market IRS-HD uguale ma di segno opposto all'IRS, Euro **153.767**
- ▶ Interessi pagati su Mutuo pari Euro 91.455  
Euribor 6m ->0,319% + Spread 1,5%
- ▶ Flusso netto pagati su IRS Euro **-39.267**  
Receive Euribor 6m ->0,319% vs Pay 1,1%

Pari al Mark to Market (clean) del derivato, ovvero **valore attuale dei differenziali futuri da pagare/incassare** sull'IRS

Impatto complessivo CE pari a interesse fisso 2,6% (Fixed Leg IRS + Spread Mutuo)

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI/NUOVI PPCC NAZIONALI

01-dic-14	Stipula contratto a termine di acquisto a termine di valuta				
	Valore nozionale		100.000	dollari	
	Cambio a termine		1,096		
15-gen-14	Acquisto merci per		100.000	dollari	
31-gen-15	Scadenza pagamento del debito e chiusura contratto derivato				
<b>Cambi</b>					
	<b>Spot</b>	<b>Fwd</b>	<b>fair value</b>		
01-dic-14	1,072	1,096	0		
31-dic-14	1,080	1,092	(400)	per semplicità il calcolo del FV non considera l'effetto attualizzazione	
15-gen-15	1,074	1,076	(2.000)		
31-gen-15	1,072		(2.400)		
<u>Rilevazione a patrimonio netto del fair value dello strumento di copertura (di fatto MtM comunicato dalla banca) al 31.12.14</u>					
	PN	$\alpha$	debito finanziario	400	400
<u>Rilevazione a patrimonio netto del fair value dello strumento di copertura alla data di acquisto delle merci</u>					
15/01/2015	PN	$\alpha$	debito finanziario	1.600	1.600
<u>Rilevazione costo e debito con il cambio alla data operazione:</u>					
15/01/2015	Costo per materie prime	$\alpha$	debito vs fornitore	107.400	107.400
	Costo per materie prime	$\alpha$	PN	2.000	2.000
<u>Pagamento del debito vs fornitore e chiusura debito finanziario rilevato al 31.12:</u>					
31/01/2015		$\alpha$	banca c/c \$		107.200
	debito vs fornitore			107.400	
			utile/perdita su cambi		200
<u>Rilevazione del fair value dello strumento di copertura alla data della sua chiusura</u>					
31/01/2015	utile/perdita su contratto	$\alpha$	debito finanziario	400	400
<u>Acquisto a termine di valuta:</u>					
31/01/2015	banca c/c \$	$\alpha$		107.200	
			banca c/c €		109.600
	debito finanziario			2.400	

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta

<b>Riepilogo a CE:</b>			check		
Componente operativa		(109.400)			
Componente finanziaria					
Componente finanziaria			Utile su cambi		
Componente finanziaria		(200)	Utile/perdita su contratto derivato		
Componente finanziaria					
		(109.600)	(109.600)	ok	
<b><i>In particolare:</i></b>					
<b><i>Anno 2014</i></b>					
Componente operativa		0			
Componente finanziaria		0			
		0			
<b><i>Anno 2015</i></b>					
Componente operativa		(109.400)			
Componente finanziaria		(200)			
		(109.600)			

## Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta

[illegible]

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta

<b>Riepilogo a CE:</b>			check		
Componente operativa	(107.200)		107.200		
Componente finanziaria	(1.200)		Onere finanziario		
Componente finanziaria	0		Utile su cambi		
Componente finanziaria	0		Utile/perdita su contratto derivato		
Componente finanziaria	(1.200)		Onere finanziario		
	(109.600)		(109.600)	ok	
<b>In particolare:</b>					
<b>Anno 2014</b>					
Componente operativa	0				
Componente finanziaria	(1.200)				
	(1.200)				
<b>Anno 2015</b>					
Componente operativa	(107.200)				
Componente finanziaria	(1.200)				
	(108.400)		(109.600)		

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta – es. 2

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI/NUOVI PPCC NAZIONALI

01-dic-14	Stipula contratto a termine di acquisto a termine di valuta					
	Valore nozionale		100.000	dollari		
	Cambio a termine		1,096			
15-gen-15	Acquisto merci per			100.000	dollari	
31-gen-15	Scadenza pagamento del debito e chiusura contratto derivato					
<b>Cambi</b>						
	<b>Spot</b>	<b>Fwd</b>	<b>fair value</b>			
01-dic-14	1,072	1,096	0			
31-dic-14	1,080	1,092	(400)	per semplicità il calcolo del FV non considera l'effetto attualizzazione		
15-gen-15	1,074	1,076	(2.000)			
31-gen-15	1,072		(2.400)			
Rilevazione della variazione nel cambio spot e della variazione del fair value dello strumento di copertura al 31.12.14						
31/12/2014	Onere finanziario	$\alpha$	debito finanziario	400	400	FAIR VALUE
	Onere finanziario		PN	800	800	delta su spot
Rilevazione della variazione nel cambio spot e della variazione del fair value dello strumento di copertura al 15.01.15						
15/01/2015	Onere finanziario	$\alpha$	debito finanziario	1.600	1.600	FAIR VALUE
	PN		Onere finanziario	600	600	delta su spot
Rilevazione costo e debito con il cambio alla data operazione e passaggio a conto economico della variazione del cambio spot del contratto di copert						
15/01/2015	Costo per materie prime	$\alpha$	debito vs fornitore	107.400	107.400	
	PN	$\alpha$	Costo per materie pri	200	200	
Pagamento del debito vs fornitore e chiusura debito finanziario rilevato al 31.12:						
31/01/2015		$\alpha$	banca c/c \$		107.200	
	debito vs fornitore			107.400		
			utile/perdita su cambi		200	
Rilevazione della variazione nel cambio spot e della variazione del fair value dello strumento di copertura al 31.01.15						
31/01/2015	Onere finanziario	$\alpha$	debito finanziario	400	400	FAIR VALUE
	Utile/perdita su contratto derivato		Onere finanziario	200	200	delta su spot
Acquisto a termine di valuta:						
31/01/2015	banca c/c \$	$\alpha$		107.200		
			banca c/c €		109.600	
	debito finanziario			2.400		

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta – es. 2

<b>Riepilogo a CE:</b>			check		
<b>Componente operativa</b>		(107.200)			
Componente finanziaria		(1.200)	Onere finanziario		
Componente finanziaria			Utile/perdita su cambi		
Componente finanziaria		0	Utile/perdita su contratto derivato		
Componente finanziaria		(1.200)	Onere finanziario		
		(109.600)	(109.600)	ok	
<i>In particolare:</i>					
<i>Anno 2014</i>					
Componente operativa		0			
Componente finanziaria		(1.200)			
		(1.200)			
<i>Anno 2015</i>					
Componente operativa		(107.200)			
Componente finanziaria		(1.200)			
		(108.400)			

## Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito: acquisto a termine di valuta – es. 2

[illegible]

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati senza debito\_es. 2

<b>Riepilogo a CE:</b>			check		
Componente operativa	(107.200)		107.200		
Componente finanziaria	(1.200)		Onere finanziario		
Componente finanziaria			utile/perdita su cambi		
Componente finanziaria	0		Utile/perdita su contratto derivato		
Componente finanziaria	(1.200)		Onere finanziario		
	(109.600)		(109.600)	ok	
<b>In particolare:</b>					
<b>Anno 2014</b>					
Componente operativa	0				
Componente finanziaria	(1.200)				
	(1.200)				
<b>Anno 2015</b>					
Componente operativa	(107.200)				
Componente finanziaria	(1.200)				
	(108.400)		(109.600)		

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati con debito esistente

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI/NUOVI PPCC NAZIONALI					
15-nov-14	Acquisto merci per		100.000	dollari	
01-dic-14	Stipula contratto a termine di acquisto a termine di valuta				
	Valore nozionale		100.000	dollari	
	Cambio a termine		1,096		
31-gen-15	Scadenza pagamento del debito e chiusura contratto derivato				
<b>Cambi</b>					
	<b>Spot</b>	<b>Fwd</b>	<b>fair value</b>		
15-nov-14	1,074				
01-dic-14	1,072	1,096	0		
31-dic-14	1,080	1,092	(400)	per semplicità il calcolo del FV non considera l'effetto attualizzazione	
31-gen-15	1,072		(2.400)		
Rilevazione costo per materie prime e relativo debito con il cambio alla data operazione:					
15/11/2014	Costo per materie prime	α	debito vs fornitore	107.400	107.400
Adeguamento debito al cambio a pronti (il delta rilevato a conto economico è una componente finanziaria):					
31/12/2014					
Adeguamento del debito al cambio di fine anno:					
31/12/2014	utile/perdita su cambi	α	debito vs fornitore	600	600
Rilevazione a conto economico del fair value dello strumento di copertura (di fatto pari al MtM comunicato dalla banca):					
31/12/2014	Utile perdita su contratti	α	debito finanziario	400	400
pagamento del debito:					
31/01/2015		α	banca c/c \$		107.200
	debito vs fornitore			108.000	
			utile/perdita su cambi		800
Rilevazione del fair value dello strumento di copertura alla data della sua chiusura					
31/01/2015	Utile perdita su contratti	α	debito finanziario	2.000	2.000
acquisto a termine di valuta:					
31/01/2015	banca c/c \$	α		107.200	
			banca c/c €		109.600
	debito finanziario			2.400	

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati con debito esistente

<b>Riepilogo a CE:</b>					
Componente operativa		(107.400)			
Componente finanziaria		0		delta cambio 1/12/2014	
Componente finanziaria		(600)		delta cambio	
Componente finanziaria		(400)		Onere finanziario	
Componente finanziaria		800		delta cambio	
Componente finanziaria		(2.000)		Onere finanziario	
Componente finanziaria					
		(109.600)	109.600		
<b>In particolare:</b>					
<b>Anno 2014</b>					
Componente operativa		(107.400)			
Componente finanziaria		(1.000)			
		(108.400)			
<b>Anno 2015</b>					
Componente operativa		0			
Componente finanziaria		400			
		400			

## Esempio di contabilizzazione strumenti derivati con debito esistente

[illegible]

# Esempio di contabilizzazione strumenti derivati con debito esistente

<b><u>Riepilogo a CE:</u></b>				
<b>Componente operativa</b>		<b>(107.400)</b>		
Componente finanziaria		200	delta cambio	
Componente finanziaria		(1.200)	Onere finanziario	
Componente finanziaria		0	delta cambio	
Componente finanziaria		1.200	Onere finanziario	
Componente finanziaria		(2.400)	Onere finanziario	
Componente finanziaria				
		(109.600)	109.600	
<b><i>In particolare:</i></b>				
<b><i>Anno 2014</i></b>				
Componente operativa		(107.400)		
Componente finanziaria		(1.000)		
		(108.400)		
<b><i>Anno 2015</i></b>				
Componente operativa		0		
Componente finanziaria		(1.200)		
		(1.200)		



# **Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015**

Focus sugli Aspetti Fiscali

# Aspetti Fiscali

## Modifiche di Sistema

In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, **è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle operazioni per derivazione** dalla corretta applicazione dei principi contabili, **venga estesa anche ai soggetti OIC**, anche al fine di **evitare diversità di trattamento** ai fini fiscali tra soggetti **IAS Adopter e soggetti OIC**

### Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter



- ▶ **Le modifiche di criterio** sono state introdotte dalla riformulazione dell'art. 83 del TUIR che ha sancito il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali **per i soggetti IAS adopter**
- ▶ La portata interpretativa delle modifiche dell'art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione
- ▶ La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali **il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma»** in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter)
- ▶ Ne consegue che **i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale** e linea guida per la corretta interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS
- ▶ **In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in dipendenza del diverso assetto contabile seguito**; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di precisione viene introdotto il concetto secondo il quale **il trattamento fiscale delle operazioni avviene**, per ciascun soggetto, **in applicazione dei principi contabili da esso adottati.**

# Aspetti Fiscali

## Alcuni chiarimenti (avendo a riferimento agli IAS Adopter)

### Qualificazione

Qualificare **significa selezionare i fatti gestionali e inquadrarli in uno schema di riferimento** al fine di **poterli poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio**. La qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole, il suo inquadramento nell'ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.

### Classificazione

Classificare in bilancio **significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito** (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto)

### Imputazione temporale

L'art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono l'inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR

Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi, come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi

I profili **qualificatori** preludono **sul piano logico a quelli classificatori** e incidono inevitabilmente anche sui profili attinenti la rappresentazione dei fatti in bilancio

Il momento di rilevazione del ricavo e del costo (nel bilancio IAS) **deve perciò essere tenuto fermo anche sul piano della determinazione del reddito d'impresa**


# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma)

Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica dell'operazione: la sostanza deve essere riferita al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva.



**Come viene data applicazione pratica a tale principio generale?**



Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione.



**Qual è la situazione ad oggi...**



**In questo caso, il principio della sostanza sulla forma trova applicazione anche ai fini fiscali**

è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili.


Art. 101, c 5: «[...]Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili».

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (segue)

### ➤ **Focus Perdite su crediti 1/2**

Il legislatore, con il decreto internazionalizzazione, ha ulteriormente rafforzato il riferimento ai principi contabili al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, precisando *che «la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio»*.

- ▶ In taluni casi l'irrecuperabilità del credito è talmente evidente che lo stesso legislatore fiscale esonera l'impresa dal fornirne ulteriore dimostrazione, riconoscendo automaticamente la rilevanza fiscale del componente negativo.
  - ▶ Si tratta di situazioni in cui la sussistenza degli elementi certi e precisi è dunque presunta *ex lege*, a prescindere da ogni ulteriore considerazione ("in ogni caso").
- 
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▶ La norma considera sempre sussistenti gli elementi certi e precisi quando:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;</li><li>▶ il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di almeno sei mesi dal termine per il suo pagamento;</li><li>▶ il diritto alla riscossione del credito è prescritto;</li><li>▶ il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili (nazionali o internazionali)</li></ul></li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ In base al principio contabile, la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;</li><li>▶ la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito</li></ul></li></ul> |
|--|--|--|

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (segue)

### ➤ **Focus Perdite su crediti 2/2**

- ▶ In merito all'individuazione del periodo, o dei periodi, in cui possono essere dedotte le perdite, la nuova disposizione dettata dal Decreto internazionalizzazione, anziché individuare puntualmente l'esercizio di competenza fiscale delle perdite su “mini-crediti” o su crediti verso debitori assoggettati a procedure Concorsuali ha invece inteso delimitare il più ampio orizzonte temporale entro il quale dette perdite assumono rilevanza fiscale, individuandone il termine iniziale e quello finale.

#### Periodo iniziale

- esercizio di formale apertura della procedura oppure dall'esercizio in cui sono scaduti i sei mesi dal termine del pagamento dei “mini-crediti”

#### Periodo finale

- esercizio nel corso del quale il diritto di credito deve essere cancellato dal bilancio sulla base dei principi contabili

- ▶ Il legislatore fiscale ha quindi attribuito piena rilevanza fiscale alle scelte adottate in bilancio dall'impresa creditrice, con riguardo sia al quando sia al quantum, in applicazione dell'OIC 15

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Costo Ammortizzato

### ➤ *Trattamento fiscale per gli IAS Adopter 1/2*

- ▶ Sotto il profilo fiscale la nozione di interesse corrisponde con quello imputato a conto economico in applicazione del criterio del costo ammortizzato anche sotto il profilo della competenza e rileva l'imputazione dei costi e ricavi di transazione al valore di prima iscrizione delle attività e passività finanziarie.
- ▶ Il metodo del costo ammortizzato comporta la “finanziarizzazione” anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria. Questa qualificazione, oltre che per l'IRES, dovrebbe valere, allo stesso modo, anche per l'IRAP.

➤ ai fini IRES, l'importo a conto economico dovrebbe essere preso a riferimento per l'applicazione dell'art. 96 del TUIR (l'onere finanziario dovrebbe essere desunto dalle qualificazioni IAS e quindi dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato)

➤ ai fini IRAP, tenuto anche conto che agli effetti del tributo regionale non assume alcuna rilevanza l'esistenza di un rapporto con terzi avente causa di natura finanziaria, ciò che è qualificato in base agli IAS fra gli oneri finanziari è in *re ipsa* escluso dal valore della produzione in quanto da classificarsi nella sezione C del conto economico redatto con i criteri tradizionali

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Costo Ammortizzato (segue)

### ➤ *Trattamento fiscale per gli IAS Adopter 2/2*

- ▶ Crediti valutati al costo ammortizzato: i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti (tanto al *fair value*, quanto al costo ammortizzato) devono essere computati nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e, conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta (RM 189/E del 20 luglio 2009).

### Svalutazione dei crediti commerciali – rilevanza fiscale

- Ai fini IRES, sono applicabili a tutti i soggetti le regole ed i limiti imposti dall'art. 106 TUIR

La prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (nel sistema IAS) non è espressione di un criterio di valutazione, ma deve essere accettata come

- qualificazione anche ai fini fiscali. Pertanto, a tale qualificazione non si applicherà la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti: quindi, la differenza tra valore nominale e valore di prima iscrizione del credito costituisce una componente di natura finanziaria che ha immediata rilevanza ai fini fiscali senza sottostare al limite dello 0,5% annuo

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari

### ➤ *Derivati 1/4*

- ▶ La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall'art. 112 del TUIR come integrato dalla L. 244/2007, che prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
- ▶ Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 112, non valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi previste al comma 3 dell'articolo in commento: principio di «derivazione rafforzata».

#### Operazioni fuori bilancio

**Derivati «speculativi»** o di negoziazione: derivati di trading o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente documentata o efficace

**Derivati di copertura:** copertura del valore corrente delle attività o passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa (cash flow hedge)

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)

### ➤ *Derivati 2/4*

#### Derivati «speculativi»

- ▶ Rilevazione del fair value imputata a conto economico
- ▶ I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno riconoscimento ai fini fiscali, nell'esercizio di imputazione a conto economico
- ▶ Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 112 TUIR

➤ Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati “*embedded*”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell'art. 112 del T.U.I.R.

➤ Le componenti di redditi derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle società industriali e commerciali

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)



### **Derivati 3/4**

### **Derivati di copertura**

- ▶ Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 112 TUIR:
  - comma 4: principio di simmetria: i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati classificati come di copertura del fair value dell'oggetto coperto (fair value hedge)
  - comma 5: disciplina fiscale delle operazioni di copertura del cash flow (cash flow hedge): rilevanza fiscale nell'esercizio in cui sono imputati a conto economico
- ▶ Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell'art. 96 del TUIR)
- ▶ Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su commodities)



La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE



Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)

### *Derivati 4/4*

#### **Obbligo di documentazione**

Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assuma rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura



Esempio di soluzione: utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Componenti straordinarie

**L' Eliminazione delle voci E21/E22 comporta possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP:**

alcune delle poste classificate nell'aggregato E) di Conto Economico, e quindi teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

### Principi di determinazione della base imponibile IRAP

#### Principio di DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997

«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio».

**Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)**

#### Principio di CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997

«I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi».

- ▶ **Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti rilevanti della base imponibile**
- ▶ **Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non rilevanti della base imponibile**

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Componenti straordinarie (segue)

Con l'eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal 2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della produzione.

Tali componenti di reddito concorreranno alla formazione del valore della produzione?

- 1) Ove possibile, riferimento alla normativa esistente ed applicazione del combinato disposto del principio di derivazione e del principio di correlazione

Componente reddituale	Trattamento IRAP	Ad oggi	Dal 2016
Rettifiche di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili non strumentali	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 "Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (...) concorrono in ogni caso al valore della produzione".	Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 "Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (...) concorrono in ogni caso al valore della produzione".
Rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento di criterio valutativo in precedenza adottato	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione

- 2) In tutti gli altri casi, necessario intervento di revisione delle disposizioni relative all'IRAP

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Azioni Proprie

La nuova disciplina civilistica prevede che il valore delle azioni proprie detenute, sia portato a diretta **riduzione del patrimonio netto**

### Equiparazione della disciplina nazionale al trattamento contabile previsto dagli IAS

Profili ACE ad oggi (soggetti OIC)	Profili ACE ad oggi (soggetti IAS)
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Acquisto azioni proprie</b> Gli utili accantonati a riserva indisponibile non rilevano quali elementi positivi della variazione di capitale proprio;</li><li>▶ <b>Riclassifica di riserve disponibili a riserva azioni proprie</b> La costituzione della riserva azioni proprie riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza abbiano concorso ad aumentarla.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Acquisto azioni proprie</b> L'acquisto di azioni proprie costituisce un elemento negativo della variazione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso in precedenza ad incrementare tale variazione;</li><li>▶ <b>Utilizzo riserve disponibili per acquisto azioni proprie</b> L'acquisto di azioni proprie costituisce un elemento negativo della variazione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso in precedenza ad incrementare tale variazione.</li></ul>

**Effetti analoghi ai fini ACE, in caso di acquisto di azioni proprie, a prescindere dal metodo di contabilizzazione**

# Aspetti Fiscali

## Tematiche Specifiche – Costi R&S, Avviamento

Tema	Nuova Impostazione Civilistica	Riferimenti Fiscali
Ammortamento Costi di R&S	«Spesati» sempre nell'esercizio secondo competenza	<p data-bbox="1127 312 1955 389"><b><u>Disciplina fiscale ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986</u></b></p> <p data-bbox="1127 415 1955 535">Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente:</p> <ul data-bbox="1127 561 1955 681" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1127 561 1955 592">▶ Nell'esercizio in cui sono state sostenute;</li><li data-bbox="1127 609 1955 681">▶ In quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.</li></ul>
Ammortamento Avviamento	Ammortizzato <b>secondo la sua vita utile</b> . Eccezione: se stima non è possibile, è ammortizzato entro un <b>periodo non &gt; a 10 anni</b>	<p data-bbox="1127 726 1955 758"><b><u>Doppio binario civilistico - fiscale</u></b></p> <p data-bbox="1127 783 1955 903">Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.P.R. 917/1986, il periodo di ammortamento dell'avviamento è fissato per un periodo minimo di 18 anni.</p> <p data-bbox="1127 929 1955 986"><b>Ammortamento civilistico = 18 anni:</b> l'ammortamento imputato a Conto Economico è rilevante anche fiscalmente</p> <p data-bbox="1127 1003 1955 1203"><b>Ammortamento civilistico &lt; 18 anni:</b> l'ammortamento imputato a Conto Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18, e per la parte superiore dà luogo ad una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare luogo all'iscrizione di fiscalità anticipata.</p> <p data-bbox="1127 1220 1955 1276"><b>Ammortamento civilistico &gt; 18 anni:</b> l'ammortamento imputato a Conto Economico è quello rilevante anche fiscalmente.</p>

# Grazie per l'attenzione!

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell'organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia